

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2068

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIAGONI

Modifica all'articolo 57 del codice di procedura penale in materia di conferimento delle qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai componenti delle compagnie barracellari nella regione Sardegna

Presentata il 1° ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la regione Sardegna, nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale a essa attribuite dall'articolo 3, lettera c), del proprio Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e dal primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, promuove e favorisce l'istituzione e il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, secondo le disposizioni della legge regionale della regione Sardegna 15 luglio 1988, n. 25.

La costituzione delle compagnie barracellari e il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dalla stessa legge regionale, nel rispetto del principio del volontariato, che stabilisce, per l'appunto, la composizione

della stessa compagnia con personale volontario, privo delle prerogative del potere amministrativo, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 57, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, nell'elenco degli agenti di polizia giudiziaria, i barracelli appartengono alle guardie dei comuni, come confermato ed esplicitato dalle note del Ministero della giustizia n. 5351 dell'8 settembre 2011 e n. 12194 del 12 dicembre 2016, e assumono, sulla base dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Anche il Ministero dell'interno, con nota n. 557 del 1° dicembre 2016, ha evidenziato che l'ordinamento giuridico, in linea con quanto previsto dall'articolo 57 del codice di procedura penale e dall'articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986, riconosce ai componenti delle compagnie barracellari le funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è attribuita con decreto di approvazione emanato dal prefetto della provincia di appartenenza, previa comunicazione al sindaco, su richiesta di quest'ultimo e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti politici e civili;

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

non essere stato espulso dalle Forze armate italiane o dai Corpi militarmente organizzati ovvero destituito dai pubblici uffici;

aver assolto la scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere.

Le compagnie barracellari coadiuvano le altre Forze di polizia dello Stato quando queste ne facciano richiesta.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza è altresì indicato, come stabilisce il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i barracelli sono autorizzati a portare durante il servizio.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 della citata legge regionale n. 25 del 1988, gli ufficiali e gli agenti dei barracelli possono procedere all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni amministrative, in quanto sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I barracelli svolgono le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa e rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

La citata legge regionale della Sardegna n. 25 del 1988 recante l'organizzazione e il funzionamento delle compagnie barracellari, stabilisce che queste svolgono i seguenti compiti:

salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla medesima legge regionale;

collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di protezione civile, di prevenzione e repressione dell'abigeato, di prevenzione e repressione delle infrazioni previste in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali;

collaborare, con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito della salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere, della salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento, della tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere, della caccia e della pesca e della prevenzione e repressione degli incendi;

salvaguardare il patrimonio e i beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrare i beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.

I barracelli devono inoltre collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le Forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al sindaco, per specifiche operazioni. La legge regionale n. 25 del 1988 ribadisce che l'esercizio del servizio di polizia è limitato al solo territorio del comune di appartenenza, a eccezione dei casi in cui sia necessario perseguire autori di crimini colti in flagranza o in cui vi sia una richiesta da parte delle forze dell'ordine per l'espletamento di servizi particolari di ordine pubblico e simili.

Nonostante i Ministeri menzionati abbiano riconosciuto, in via interpretativa, la possibilità di comprendere i componenti delle compagnie barracellari nel novero degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, accade spesso che alcuni uffici territoriali neghino tale ri-

conoscimento, con dannose ricadute sull'operatività delle medesime compagnie.

La presente proposta di legge intende, quindi, risolvere l'annosa questione attribuendo espressamente, in via legislativa, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai componenti del corpo barracellare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i componenti delle compagnie barracellari della regione Sardegna ».



19PDL0109350